



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Improcedibilità del ricorso in cassazione per mancata produzione della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione e la relativa asseverazione

Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo [PEC](#)) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente.

NDR: in tal senso Cass. n. 19695 del 2019.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 10.5.2021, n. 12231

...omissis...

Rilevato

omissis, in epigrafe specificati, quali assegnatari di unità abitative facenti parte della Cooperativa *omissis*, con ricorso notificato il 3 dicembre 2018 ricorrono avverso la sentenza 4005/2018 della Corte d'appello di Roma emessa ex art. 281 sexies c.p.c., il 12/6/2018, notificata - per quanto si asserisce nel ricorso - il 4 ottobre 2018, con la quale è stata confermata la sentenza di rigetto dell'azione di responsabilità svolta nei confronti del notaio *omissis*, con la partecipazione di Assicurazioni *omissis* quali assicuratori terzi chiamati in giudizio dal notaio, in relazione a una iscrizione ipotecaria dell'importo di Euro 1.000.000 del 1 aprile 2008 a favore della banca di Credito Cooperativo, che si sarebbe aggiunta a una precedente, non comunicata ai ricorrenti all'atto di sottoscrizione degli atti di assegnazione degli alloggi sottoscritti il 24 maggio 2010.

Gli intimati hanno depositato separati controricorsi e sia *omissis*, sia *omissis* hanno pregiudizialmente eccepito la improcedibilità del ricorso per mancata produzione della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione e la relativa asseverazione.

Per quanto rileva in questa sede, la Corte d'appello di Roma, nel confermare la sentenza del Tribunale di Velletri impugnata, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., ha ritenuto inammissibile l'appello sull'assunto che una delle due rationes decidendi, entrambe inerenti al rigetto della domanda di danni in quanto non provati, non fosse stata oggetto di specifica impugnazione.

Il ricorso è stato trattato in sede di adunanza camerale fissata ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Il notaio *omissis* ha depositato memoria.

Considerato

Il Collegio rileva che è fondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dai resistenti *omissis* nei loro controricorsi e ribadita anche nella memoria dal primo. Effettivamente è stata prodotta solo copia autentica della sentenza impugnata, ma, ancorchè nel ricorso se ne sia dedotta la notificazione, non è stata prodotta la copia notificata con la relata di notificazione, che si dice avvenuta a mezzo PEC e della cui estrazione dalla stessa avrebbe dovuto farsi asseverazione.

La copia notificata non risulta nemmeno prodotta dalla resistente Generali Italia.

L'improcedibilità dev'essere affermata non tanto alla stregua dei principi enunciati da Cass., Sez. Un., n. 8312 del 2019 (che suppongono il deposito della copia con la relata della PEC senza asseverazione), bensì alla stregua del principio di diritto (che riprende quanto statuito da Cass., Sez. Un., n. 10648 del 2017, sebbene a proposito di notifica secondo le regole tradizionali), di cui a Cass. (ord.) n. 19695 del 2019, secondo cui " Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente".

Il Collegio rileva, altresì, che il ricorso non potrebbe essere procedibile nemmeno alla stregua della c.d. prova di resistenza indicata da Cass. n. 17066 del 2013 e successive conformi.

Dev'essere, pertanto, dichiarata l'improcedibilità del ricorso.

Comunque, se i motivi fossero stati esaminabili, se ne sarebbe dovuta rilevare l'inammissibilità, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il primo motivo è inammissibile per due gradate ragioni.

Se si ritenesse che la riproduzione del contenuto dell'atto di appello, che si fa alle pagg. 16-17 (ultimi undici righe della prima e prima riga della seconda) del ricorso è sufficiente per evidenziare che le due parti riprodotte erano state impuginate, allora il motivo avrebbe un carattere revocatorio, in quanto l'affermazione della sentenza in senso contrario si sarebbe concretata, attesa la mancanza di qualsiasi profilo argomentativo e valutativo, nella supposizione di un fatto - l'assenza di impugnazione - inesistente. Ed allora i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare la sentenza con la revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4.

Se invece, considerando il modo in cui le indicate riproduzioni è avvenuto, si opinasse che esse non sono sufficienti ad evidenziare che effettivamente l'appello aveva attinto le due affermazioni della sentenza di primo grado ritenute non impuginate (come si potrebbe sostenere per il fatto che l'esistenza dei puntini sospensivi prima della riproduzione e, dunque, la mancata evidenziazione del

significato della riproduzione non consente di comprendere se esse erano attinte dall'impugnazione e ciò anche a prescindere da una specifica motivazione ed a maggior ragione se si considera che si omette pure di riprodurre la successiva attività argomentativa svolta nell'appello e si preferisce riportare quanto dedotto nella conclusionale, che non sarebbe rilevante allo scopo) il motivo risulta inammissibile privo di specificità (Cass. Sez. Un., n. 7074 del 2017, che ribadisce il consolidato principio di cui a Cass. n. 4741 del 2005 sulla necessaria specificità del motivo di ricorso per cassazione), in quanto la sua struttura - a causa delle rilevate carenze - imporrebbe alla Corte di ricercare nella lettura dell'atto di appello quello che consentirebbe, superando ciò che il motivo, per le due ragioni indicate, non dice, quanto, in ipotesi potrebbe giustificare la prospettazione del motivo.

In ordine al secondo motivo si sarebbe dovuto rilevare che tutta l'esposizione è basata sulla riproduzione di un atto, cui ci si riferisce in questi termini: "cfr. pag. 2-3 sentenza doc. all. 1 fascicolo giudizio appello": ebbene, non è dato comprendere né di quale documento si tratti, dato l'equivoco e generico riferimento ad una sentenza, né se e dove esso sarebbe stato prodotto e sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità.

Ne segue la palese violazione dell'art. 366 c.p., n. 6.

Donde l'inammissibilità pure del secondo motivo.

Le spese sono poste a favore di ciascuno dei controricorrenti e come di seguito liquidate.

PQM

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, alle spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri di legge in favore di P.S. e in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri di legge, in favore degli assicuratori *omissis*. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

